

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



SOCIETÀ

Csr recepita nelle quote



Il 90% delle aziende quotate ha integrato i temi Csr (Corporate social responsibility) nel Codice etico, il 51% dei consigli di amministrazione esamina e approva politiche in tema di Csr mentre il 42% abbinava l'impegno alla reale inclusione di tematiche socio ambientali nel piano industriale. Sono alcuni dei risultati della ricerca «Cda e Politiche di Sostenibilità. Come sostenibilità e Csr entrano nell'agenda dei consigli di amministrazione delle imprese quotate italiane» presentata a Milano presso la sede di Borsa Italiana e promossa da Csr manager network in collaborazione con Assonime e Nedcommunity e condotta con un gruppo di ricercatori di Altis. Alta scuola impresa e società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo studio ha per oggetto principale le aziende quotate dell'indice Ftse-Mib, confrontate con due benchmark costituiti da altre aziende quotate e da grandi aziende non quotate, affronta diversi aspetti tra cui la formalizzazione della Csr all'interno dell'indirizzo strategico e della visione dell'azienda.

LINEE GUIDA IRDCEC

La stesura dei piani di risanamento



La legge 134/2012, articolo 37, ha introdotto nella legge fallimentare novità e precisazioni per potenziare gli strumenti giuridici e stragiudiziali dedicati al risanamento e alla continuità delle aziende in crisi. Tra questi strumenti i piani di risanamento rappresentano un documento chiave. In merito è stata recentemente pubblicata la versione definitiva del documento-guida «I principi di attestazione dei piani di risanamento» messo a punto, tra gli altri, dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I principi approfondiscono alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato. Il documento, scaricabile all'indirizzo www.irdcec.it/node/661

CONTABILITÀ

Consultazione Oic Efrag sul leasing

Il 16 maggio 2013 lo Iasb ha emanato l'Exposure draft Leases. A seguito delle deliberazioni successive lo Iasb e il Fasb hanno, in via provvisoria, deciso di supportare due diversi approcci contabili per la contabilizzazione del leasing da parte del locatario (lessee). Ora l'Oic, il national standard setter inglese, tedesco e francese, insieme ad Efrag hanno avviato ieri una consultazione per conoscere il parere sui due diversi approcci e per rilevare se contratti ritenuti "leasing" da Iasb e Fasb rappresentino per i diretti interessati "forniture di servizi". Chi è interessato a partecipare al field-test, compilando un questionario da consegnare entro il 22 agosto, può scrivere a mmattei@fondazioneoic.it

Società. Dati poco chiari, contabilità non veritiera e violazione dei termini: la Cassazione analizza gli effetti

Bilanci, invalidità al setaccio

Chiuso il tempo di approvazione, si controllano le irregolarità nelle delibere

Rosanna Acierno

Dati di bilancio poco chiari e precisi. Omesso rispetto del principio di veridicità e conseguente esposizione di dati contabili non rappresentativi della situazione reale. Mancato rispetto dei termini di deposito del progetto di bilancio prima della convocazione dell'assemblea dei soci. Sono queste le tre principali condizioni che possono legittimare la richiesta di invalidità della delibera di approvazione del bilancio. La questione è rilevante giacché può riguardare tutte le società che, entro lo scorso 30 aprile o (al massimo) entro lo scorso 30 giugno, hanno convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2013. Vediamo, dunque, quali sono le cause che possono legittimare una richiesta di nullità o di annullabilità della delibera, precisando però sin da ora che solo le violazioni più gravi, contrarie a principi e norme imperative di legge e, come tali, ritenute insanabili comportano la nullità del bilancio. Quelle, invece, relative a norme procedurali comportano soltanto l'eventuale pronuncia di annullabilità.

La nullità

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la delibera assembleare è nulla qualora approvi un bilancio che violi le norme che ne disciplinano la redazione. In particolare, la delibera di approvazione è nulla (e, conseguentemente anche il bilancio) se è redatto in violazione anche di uno solo dei principi di verità, correttezza e chiarezza così da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (Cassazione, Sezioni unite penali, n. 27/2000). Inoltre, il bilancio è nullo anche nel caso in cui non sia

possibile desumere tutte le informazioni che vanno fornite per legge per ciascuna delle singole poste iscritte, a prescindere dalla eventuale differenza tra la consistenza patrimoniale della società e il risultato esposto in bilancio (Cassazione civile, n. 4874/2006).

L'annullabilità

Sono invece considerate cause di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio le eventuali violazioni di norme procedurali. Così, ad esempio, una situazione di annullabilità si potrebbe verificare in caso di mancato deposito presso la sede della società del progetto di bilancio (unitamente agli altri documenti di accompagnamento, quali la relazione

di gestione, e le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale incaricato del controllo contabile) nei 15 giorni che precedono la data di convocazione dell'assemblea. Un simile inadempimento, infatti, potrebbe compromettere il diritto di informazione e di esame dei soci.

Impugnazione e gli effetti

In base agli articoli 2379 e 2434-bis Codice civile, la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni di legge è affetta da invalidità e va impugnata prima che venga approvato il bilancio dell'esercizio successivo. Trascorso, dunque, questo termine, la stabilità della delibera non può più essere messa in discussione, a prescindere dal tipo di norma violata. Se il vizio del bilancio precedente si è trasmesso al bilancio successivo, l'impugnativa è proponibile nei confronti della nuova delibera. Tuttavia, se il nuovo bilancio, per forma e contenuto, non dovesse presentare più i vizi ravvisati in quello precedente, neanche la delibera di approvazione del bilancio corretto sarà più censurabile. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità deve tener conto della pronuncia (articolo 2434 bis). Tuttavia, in caso di pronuncia di invalidità del bilancio passata in giudicato, gli amministratori hanno l'ulteriore obbligo di adeguare, sotto la propria responsabilità, il bilancio dichiarato invalido, rappresentando in maniera corretta e chiara la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.



●Indica la difformità di un atto (quale, ad esempio, la delibera di approvazione del bilancio) rispetto alle norme che la disciplinano. L'invalidità di un atto può determinarne, a sua volta, la sua nullità o la sua annullabilità. La nullità determina il venir meno di tutti gli effetti prodotti dall'atto, come se lo stesso non fosse mai stato effettuato. L'annullabilità è un'anomalia di minore gravità. L'atto annullabile produce, infatti, tutti gli effetti di un atto valido, anche se questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento

I passaggi-chiave della procedura

L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA

Una volta approvato, il bilancio può essere dichiarato invalido a causa di irregolarità nei documenti che lo compongono, di vizi di formazione o nella delibera di approvazione. A tal fine, è necessaria l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci con cui è stato approvato e chiederne la sua nullità o annullabilità

I SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono chiedere la nullità o l'annullabilità della delibera di approvazione solo i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. Se a fare i rilievi è l'organo di controllo, invece, la nullità può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, mentre l'annullabilità solo dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dal Cda e dall'organo di controllo

I TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Secondo l'articolo 2434 bis, comma 1 del Codice civile, a pena di decadenza, l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio deve avvenire entro e non oltre la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Pertanto, dopo tale data, il bilancio di esercizio precedente non è più impugnabile

LE CAUSE DI NULLITÀ DEL BILANCIO

Data la funzione informativa del bilancio d'esercizio, la nullità della delibera assembleare di approvazione può essere dichiarata solo nel caso in cui il bilancio sia stato redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza, così da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società

LE CAUSE DI ANNULLABILITÀ DEL BILANCIO

Si può dichiarare l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio se 15 giorni prima dell'assemblea il bilancio e le relative relazioni - sindaci e revisori - non sono state depositate presso la sede della società oppure non sono consultabili da parte dei soci

Senza rilievi. Se i controllori non contestano

Il 5% delle quote può chiedere la nullità

In assenza di eventuali rilievi al bilancio formulati nella propria relazione dal controllo contabile, possono chiedere la nullità o l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio solo i soci che rappresentano, inderogabilmente, almeno il 5 per cento del capitale sociale (articolo 2434-bis Codice civile).

I soci che non dovessero raggiungere il quorum del 5% possono comunque sollecitare ad agire gli organi sociali (Cda, collegio sindacale), i terzi che abbiano un interesse dimostrabile ad impugnare la delibera e, per le società quotate, la Consob, ferma restando la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti della società, con tutte le difficoltà del caso, in particolare in termini di onere probatorio (articolo 2377, comma 4 Codice civile).

In caso, invece, di mancanza del soggetto incaricato del controllo contabile, o di bilancio non approvato o ancora approvato con rilievi da parte dell'organo di controllo, la nullità può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, mentre l'annullabilità solo dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo.

Le azioni dei soci

In ogni caso, i soci che intendono impugnare il bilancio devono sempre avere un reale interesse ad agire. L'esistenza, infatti, di questa condizione è soggetta ad un rigoroso controllo da parte del collegio giudicante al fine di evitare impugnative di bilancio con finalità esclusivamente di disturbo o pretestuose. In proposito, la

giurisprudenza è concorde nel ritenere che il socio ha interesse ad agire se l'invalidità del bilancio gli impedisce di conoscere chiaramente la reale situazione della società o il valore della sua partecipazione (Corte Cassazione, sentenze 9524/1999, 23976/2004). Non è invece pacifico se sia necessario avere comunque un interesse di natura economico-patrimoniale (in senso affermativo, Corte Cassazione sentenze 3774/1995 e 5959/1993, in senso contrario Corte Cassazione, sentenza 3881/1988).

Le azioni di chi controlla

Per quanto riguarda invece la possibilità per l'organo di controllo di impugnare la delibera di approvazione del bilancio, occorre fare alcune precisazioni. In particolare, qualora il collegio sindacale e il revisore legale abbiano verificato la rispondenza del bilancio redatto dagli amministratori ai principi di verità, chiarezza e precisione, commentando le relative poste senza segnalare nelle proprie relazioni di accompagnamento al bilancio alcun rilievo o dissenso, i sindaci e il revisore potranno chiedere l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio solo per vizi ad essa collegabili e non per vizi del bilancio.

Infine, si fa rilevare che secondo un recentissimo orientamento della Corte suprema, gli obblighi di controllo e vigilanza dei sindaci sono da esplicare anche in relazione ad un bilancio approvato prima della loro nomina e a prescindere dal fatto che esso sia stato loro tempestivamente comunicato (sentenza n. 10452/2014).

Ro.Ac.

Decreto crescita. Nuove modalità sui valori delle azioni

Liquidazione più equa in caso di recesso

Angelo Busani

Le novità introdotte nel diritto societario dal decreto legge 91 del 24 giugno 2014 non si limitano all'abbassamento a 50mila euro del valore nominale minimo del capitale sociale delle Spa, nella introduzione del voto plurimo nelle società quotate o in corso di quotazione e nell'abolizione di ogni connessione tra il capitale sociale delle Srl e delle cooperative e la presenza dell'organo di controllo (su queste si veda Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2014). Vi sono infatti anche altre rilevanti innovazioni, ad esempio in tema di recesso dalle società quotate, di valutazione degli «acquisti pericolosi», di valutazione del patrimonio della società di persone trasformata in Spa e di diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale di Spa.

Finora, in caso di recesso da una società quotata, il valore da liquidare al socio recedente doveva essere pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedevano la pubblicazione o la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimavano il recesso del socio. Viene invece ora previsto che lo statuto delle società quotate può prevedere che il valore di liquidazione possa essere determinato sia tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, sia secondo criteri che vengano stabiliti nello statuto della società stessa, fermo restando che, in ogni caso, il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente non deve essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura nel semestre precedente l'assem-

blea nella quale si adotta la delibera dalla quale si origina il diritto di recesso.

I metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale (e cioè il riferimento al prezzo medio ponderato di negoziazione su mercati regolamentati, al valore di bilancio sottoposto a revisione legale oppure al valore risultante dalla valutazione di un esperto indipendente) si potranno applicare non solo per i conferimenti in natura nel capitale sociale delle Spa, ma anche nel caso che la Spa compia acquisti avendo come venditori (sono i cosiddetti "acquisti pericolosi") i suoi promotori, fondatori, soci e amministratori e, pertanto, vi sia da sottoporre tali acquisti a

un giudizio valutativo.

Per il caso della trasformazione di una società di persone in una Spa viene altresì disposto che, dovendo il capitale della società risultante dalla trasformazione essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo della società trasformata, tale valutazione, oltre che risultare da una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale, possa anche risultare (come accade per i conferimenti in natura nella Spa) dalla valutazione di un esperto indipendente.

Per il caso dell'offerta di azioni in opzione, a seguito di un aumento di capitale sociale della Spa, viene modificato sia il sistema di pubblicità dell'offerta di opzione sia il termine minimo per l'esercizio del diritto.

Quanto alla pubblicità, è ora disposto che l'offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese, e (questa è la novità) contestualmente resa nota: ■ mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione; oppure, in mancanza del sito internet: ■ mediante deposito presso la sede della società.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Il previgente termine era di trenta giorni. In altre parole, a una riduzione del termine per l'esercizio dell'opzione corrisponde una maggiore conoscibilità della venuta ad esistenza di un diritto di opzione.

La guida



Il 28 giugno sul Sole 24 è stato pubblicato un inserto dedicato alle novità introdotte dal Governo per il diritto societario. Dal premio fedeltà per gli azionisti, alle nuove regole per Srl, coop e Spa con capitale sociale inferiore ai 50mila euro, dagli incentivi sui bond alla quotazione delle Pmi, dal nuovo processo amministrativo al processo telematico

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

24ORE BUSINESS SCHOOL Milano

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Finance for Executive: Corporate Finance & Banking

7ª EDIZIONE MILANO, DAL 20 NOVEMBRE 2014
8 mesi / 3 gg al mese / in aula & distance learning



STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI PER CREARE IL VALORE DELL'IMPRESA

L'Executive Master si focalizza sui seguenti obiettivi:

- ▲ affrontare il nuovo contesto economico-finanziario individuando soluzioni a breve termine e strategie per il rilancio
- ▲ definire il percorso di crescita aziendale e la struttura finanziaria necessaria a supportare tale percorso di crescita
- ▲ ottimizzare le scelte di finanziamento
- ▲ gestire le eventuali operazioni di finanza straordinaria necessarie per la crescita dell'impresa

I MODULI DI STUDIO

- 1° MODULO - Sviluppo manageriale
- 2° MODULO - Analisi economico finanziaria e misurazione delle performance aziendali
- 3° MODULO - Pianificazione strategica e controllo direzionale
- 4° MODULO - Capital budgeting e scelte di struttura finanziaria: strategie per finanziare l'impresa
- 5° MODULO - Debt restructuring e operazioni di finanza straordinaria per il rilancio d'impresa

LE SESSIONI OPERATIVE

- ▲ Business simulation
- ▲ Laboratorio di financial modelling
- ▲ Laboratorio manageriale
- ▲ Project work
- ▲ Case history e testimonianze aziendali

Con il contributo di:



Media Partner:

Oltre 800 manager hanno conseguito il diploma Executive24 Master. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.formazione.ilssole24ore.com/bs

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3906
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008